C12058 - COOP ITALIA/COOP ITALIA - CONSORZIO NAZIONALE NON ALIMENTARI
Provvedimento n. 26121

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Coop Italia Società Cooperativa, pervenuta in data 27 giugno 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Coop Italia S.c. a r.l. (di seguito anche CI) è un consorzio di secondo grado del quale fanno parte circa centoventi cooperative di consumo attive nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (di seguito anche GDO), più altre imprese, anche consortili, costituite, controllate o collegate alle predette cooperative; nel loro insieme, le imprese aderenti a CI costituiscono il c.d. Sistema Coop, primo operatore della GDO a livello nazionale con una quota pari a circa il 14% e un fatturato complessivo superiore ai 12 miliardi di euro[1].
CI, oltre a essere proprietaria di alcune insegne note della GDO (tra cui "Coop" e "Ipercoop") utilizzate dalle imprese ad essa aderenti, per conto di queste ultime si occupa dell'elaborazione di politiche e strategie di *marketing*, comunicazione, contrattualistica dei fornitori di prodotti alimentari e non (*food*/*non-food*), ottimizzazione degli acquisti, definizione di prodotti per la *private label* a marchio "Coop", controlli di qualità.
Il fatturato di CI nel 2014 è stato pari a circa 256,2 milioni di euro.

2. Coop Italia – Consorzio Nazionale Non Alimentari S.c. a r.l. (di seguito anche CNNA) è un consorzio di secondo grado del quale fanno parte circa 70 imprese riconducibili al Sistema Coop.
CNNA svolge la funzione di centrale logistica nazionale di prodotti *non-food* a favore delle imprese del Sistema Coop, svolgendo per loro conto attività di acquisizione, smistamento e distribuzione.
Il fatturato di CNNA nel 2014 è stato pari a circa 675,2 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nella fusione per incorporazione di CNNA in CI, ai sensi dell'articolo 2501 *ter* c.c. A seguito di tale operazione, gli attuali soci di entrambe le Parti diverranno soci soltanto di CI, con l'attribuzione a ciascuno di essi di quote di partecipazione aventi valore nominale pari alla somma delle due quote attualmente detenute nelle due imprese, mentre la quota di partecipazione attualmente detenuta da CI in CNNA verrà annullata.
Secondo quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione si inserisce nel contesto di una ristrutturazione interna al Sistema Coop, motivata da esigenze di maggior efficienza.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta la fusione di 2 imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 287/90.
5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto, a livello nazionale e nell'ultimo esercizio disponibile, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese coinvolte nella fusione è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'incorporazione è stato superiore a 50 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

6. L'operazione in esame interessa il settore della GDO, e più specificamente il mercato dell'approvvigionamento delle referenze vendute presso i punti vendita al dettaglio della GDO. Tale mercato ha dimensione tendenzialmente nazionale, dal momento che le negoziazioni e gli acquisti effettuati da CI e CNNA avvengono a livello centrale; quanto alle quote di mercato, l'Autorità ha già ritenuto che il potere di acquisto degli operatori nel mercato dell'approvvigionamento possa essere approssimato alle quote delle vendite detenute a livello nazionale dalle imprese

[1] *[Cfr. provv. 25797 del 22 dicembre 2015, AL14 - Coop Italia-Centrale Adriatica/Condizioni contrattuali con fornitori. Tra le imprese aderenti a CI si può individuare un numero ristretto di operatori di grandi dimensioni – in particolare (1) Coop Alleanza 3.0., (2) Nova Coop, (3) Coop Lombardia, (4) Coop Liguria, (5) Unicoop Firenze, (6) Unicoop Tirreno, (7) Coop Centro-Italia, (10) Ipercoop Sicilia – che coprono circa i due terzi del fatturato complessivo riconducibile al Sistema Coop, mentre le restanti imprese aderenti hanno dimensioni medio-piccole.]*

servite a valle, nella realistica ipotesi che ciascun operatore parametri i propri acquisti al fabbisogno delle proprie vendite attraverso i vari canali della GDO[2]. Pertanto, la quota di mercato attualmente riconducibile a CI e CNNA risulta essere pari a circa il 14%.

Gli effetti dell'operazione

7. Preliminarmente si osserva che l'Autorità, in considerazione del numero e dell'importanza delle funzioni svolte a livello centralizzato dal CI, sin dal 2001 ha ritenuto che "*nell'ambito dei sistemi Coop e Conad le cooperative demandano ai rispettivi consorzi attività di natura tale da indurre a ritenere che essi costituiscano sistemi a decisione comune*"[3]. Pertanto, nella propria prassi decisionale relativa alla valutazione delle operazioni di concentrazione l'Autorità ha generalmente utilizzato un approccio di valutazione sostanziale, considerando in modo unitario il potere di mercato detenuto dal Sistema Coop per poi sommare le quote di mercato delle singole cooperative di consumo presenti su uno stesso mercato rilevante[4], in linea con l'impostazione utilizzata anche dalla Commissione in alcuni propri precedenti[5].

8. Conformemente al suddetto approccio, la presente operazione, avendo luogo tra società che già prima dell'operazione aderivano al Sistema Coop e operavano sul mercato – quello dell'approvvigionamento – per conto di imprese aventi le medesime insegne nei mercati a valle della c.d. distribuzione moderna, non comporta modifiche sostanziali dell'assetto competitivo esistente nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[2] *[Cfr. provv. n. 25090 del 17 settembre 2014, I768 Centrale d'acquisto per la Grande Distribuzione Organizzata.]*

[3] *[V. provv. n. 9352 del 29 marzo 2001, I414 Coop Italia-Conad/Italia Distribuzione.]*

[4] *[Tra le più recenti decisioni in tal senso, si vedano provv. n. 25774 del 10 dicembre 2015, C12015 Coop Estense-Coop Consumatori Nordest-Coop Adriatica/Coop Alleanza 3.0; provv. n. 25419 dell'8 aprile 2015, C11968 Coop Centro Italia/Grandi Magazzini Superconti.]*

[5] *[Cfr. decisione del 20 novembre 1996, IV/M.784 Kesko/Tuko; dec. 29 aprile 2011, COMP/M.5047 Rewe/Adeg.]*